

I.N.R.C.A.

Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II

Via S.Margherita, 5 - 60124 ANCONA -

Sito INTERNET http://www.inrca.it

**I.N.R.C.A.**

**AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE,TECNICA ED AMMINISTRATIVA - PROTOCOLLO D’INTESA SULLE DOTAZIONI MINIME DI PERSONALE PRESENTE IN SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO**

In data 21.09.2016 presso il Presidio Ospedaliero INRCA di Ancona ha avuto luogo l’incontro tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo INRCA.

Al termine della riunione le parti, vista la legge 12.06.1990 n.146, come modificata ed integrata dalla legge 11.04.2000 n.83 e s.m.i., visto l’ Accordo Nazionale Quadro sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. stipulato il 25.09.200, sottoscrivono il seguente accordo in ordine al “Protocollo d’intesa sulle dotazioni minime di personale presente in servizio in caso di sciopero”.

**Art. 1 - Campo di applicazione e finalità**

1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, appartenente all’area della dirigenza sanitaria, professionale,tecnica ed amministrativa dipendente dell’Istituto.

2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. Il presente accordo recepisce l’accordo nazionale sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale della dirigenza sanitaria, professionale,tecnica ed amministrativa del S.S.N. sottoscritto il 25.09.2001.

3. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001.

4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

**Art. 2 - Servizi pubblici essenziali**

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali presso i Presidi INRCA sono i seguenti:

a) assistenza sanitaria;

2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all’articolo 3, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

**Art. 3 - Contingenti di personale**

1. Ai fini di cui all’articolo 2, vengono individuati nell’allegato “A”, per le diverse discipline, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. Le Direzioni delle strutture aziendali interessate individuano, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti definiti nell’Allegato A, tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati, a richiesta, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. I dirigenti così individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale dirigenziale normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di dirigenti da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti indicati nel prospetto allegato al presente accordo.

**Art. 4 - Modalità di effettuazione degli scioperi**

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’art. 2, sono tenute a darne comunicazione alle aziende ed enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni.

2. La proclamazione degli scioperi di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali deve essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità; la proclamazioni di scioperi nell’ambito di singole aziende ed enti deve essere comunicata all’Azienda. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, l’Azienda è tenuta a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dall’Azienda anche nell’ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero.

3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero sono così articolati:

a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un’intera giornata (24 ore);

b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;

c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l’articolazione dell’orario prevista nell’unità operativa di riferimento;

d) le OO.SS. garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;

e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.

4. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.

5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:

- nel mese di agosto;

- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;

- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

7.Successivamente alla data di proclamazione dello sciopero non possono essere formulate richieste di ferie o di riposi compensativi riferiti alla sola giornata per la quale è stato indetto lo sciopero.

**Art. 5 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione**

1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste nel CCNL vigente.

2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui all’art.5 del già citato Accordo nazionale del 26.09.2001.

**Art. 6 – Norme finali**

1. Si da atto che il contenuto del presente accordo potrà essere suscettibile di variazione in caso di riorganizzazione parziale o totale di UU.OO., Servizi o Uffici dell’Istituto

 **ALLEGATO”A”**

**CONTINGENTI MINIMI DA ATTIVARE IN CASO DI SCIOPERO**

|  |
| --- |
| **SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DOTAZIONI MINIME DI PERSONALE DIRIGENTE MEDICO E SANITARIO NON MEDICO PRESENTE IN SERVIZIO NELLE MANIFESTAZIONI DI SCIOPERO** |
|
|
| **POR DI ANCONA** |
| **SERVZI ED UU.OO** | **UNITA' PRESENTI**  |
|
| **Laboratorio Analisi**  | **1M-1P** |
| **Farmacia** | **1M per garantire le urgenze** |
| **POR DI FERMO** |
|  | **Nessuna figura prevista per tale area contrattuale** |
| **R.S.R. APPIGNANO** |
|  | **Nessuna figura prevista per tale area contrattuale** |
| **POR di CASATENOVO** |
|  | **Nessuna figura prevista per tale area contrattuale** |
| **POR di COSENZA** |
| **Laboratorio Analisi**  | **1 M (8.00-14.00)** |

Ancona, 21.09.2016

F.to DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

F.to DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE